Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 24 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero: Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie: Abb. annuo	L. 60	All'Estero: Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 304 DEL 24 DICEMBRE 1942-XXI:

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1467.
Approvazione del regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile.

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 maggio 1942-XX (registrato al Controllo generale col n. 43-1, addì 17 giugno 1942-XX, registro decreti n. 28, pag. 180), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 aprile 1934-XII, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Cacciari Enrico di Angelo.

(4675)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1460.
Organi consultivi in materia di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI.

CAPO I.

Competenza e composizione del Consiglio superiore.

Art. 1.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale massimo corpo tecnico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche, dà parere nei casi previsti dalla legge.

Art. 2.

Sono organi del Consiglio superiore l'assemblea generale, le Sezioni e i Comitati delle sezioni.

Le Sezioni sono cinque:

Sezione I. — Urbanistica ed edilizia;

Sezione II. — Viabilità ordinaria, opere igieniche, consolidamento e spostamento di abitati in frana; edilizia antisismica;

Sezione III. — Opere idrauliche e forestali, bonifiche e irrigazioni; opere marittime;

Sezione IV. — Utilizzazione delle acque; impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica;

Sezione V. — Ferrovie, tramvie, funicolari e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna.

Art. 3.

Il Consiglio superiore, oltre che dal presidente e dai presidenti di Sezione, è costituito dai seguenti membri:

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'Azienda autonoma statale della strada;

i capi degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici;

gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e quelli preposti ai compartimenti del Genio civile;

due ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 5° e l'ispettore generale del Genio civile addetto alle opere pubbliche dell'Albania;

il direttore generale della Sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile;

il direttore generale degli affari civili del Ministero dell'Africa Italiana e un ispettore generale del Genio civile dell'Africa italiana;

un rappresentante del Ministero della guerra di grado non inferiore al 5°;

il capo dell'ufficio trasporti al Ministero della guerra;

il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina;

un rappresentante del Ministero dell'aeronautica di grado non inferiore al 5°;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare;

il direttore generale delle Arti;

il comandante generale della Milizia nazionale forestale;

il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;

il direttore generale della Produzione agricola;

due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

due funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle ferrovie stesse;

il direttore generale e sette ispettori generali tecnici di vigilanza dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore generale della Marina mercantile;

un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle poste e telegrafi di grado non inferiore al 5°;

il direttore generale dell'Industria;

il direttore generale delle Miniere e della metallurgia;

il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

il direttore generale del Turismo;

due consiglieri di Stato;

quattro avvocati dello Stato;

nove esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore;

un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

due rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti, dei quali uno ingegnere ed uno architetto;

un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;
un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;
un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 4.

L'assemblea generale del Consiglio superiore è costituita da tutti i componenti indicati all'articolo precedente.

Intervenendo personalmente il Ministro per i lavori pubblici presiede l'assemblea.

Art. 5.

La ripartizione dei componenti il Consiglio superiore fra le varie Sezioni è stabilita ogni biennio con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 6.

Per ogni Sezione è costituito, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, un Comitato, composto del presidente della Sezione e di non più di dieci componenti di essa, che abbiano stabile residenza a Roma.

I presidenti di Sezione possono aggregare di volta in volta al rispettivo Comitato altri componenti la Sezione per l'esame di speciali questioni.

Art. 7.

Quando si devono esaminare affari che interessino altre amministrazioni, possono essere invitati alle adunanze i capi servizio dei Ministeri interessati.

Parimenti possono essere invitati alle adunanze, per l'esame di determinati affari, i professori dei politecnici e delle scuole di applicazione per ingegneri ed architetti ed altri funzionari od esperti di particolare competenza delle materie da trattare.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio superiore e i presidenti di Sezione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

I membri del Consiglio superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le nomina è fatta su designazione dei Ministri competenti per i funzionari delle altre Amministrazioni non individuati per la carica; del presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato per i consiglieri di Stato e per gli avvocati dello Stato.

La nomina dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, delle Confederazioni fascista e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta su designazione rispettivamente del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, e dei presidenti degli altri Enti suddetti.

Art. 10.

Non possono essere membri del Consiglio superiore coloro i quali, in proprio o come amministratori di enti e di società per azioni od in accomandita od a responsabilità limitata, ovvero quali soci di società in nome collettivo abbiano convenzioni con Amministrazioni statali, o con altri enti per trasporti, somministrazioni e lavori a carico dello Stato, o nella cui spesa questo concorra sotto qualsiasi forma. Non possono parimenti essere membri del Consiglio superiore coloro che abitualmente assumono l'esecuzione di opere pubbliche e l'esercizio di servizi pubblici, o comunque siano personalmente interessati in tali imprese.

I componenti del Consiglio superiore, anche se estranei alle Amministrazioni dello Stato, sono tenuti ad osservare il segreto in tutto quanto si riferisce agli affari trattati.

Art. 11.

I membri del Consiglio superiore che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, agli ispettori generali del Genio civile per l'intervento alle adunanze del Consiglio e per le missioni loro conferite.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze dell'assemblea, delle Sezioni e dei Comitati è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti.

Gli ispettori generali del Genio civile preposti ai compartimenti non possono essere nominati relatori su affari relativi ad opere che si eseguono nella rispettiva circoscrizione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, decide il voto del presidente.

Art. 13.

La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un segretario capo, da cinque segretari di Sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare.

Il segretario capo è scelto fra gli ispettori generali del Genio civile, i segretari di Sezione sono scelti fra funzionari tecnici del gruppo A di grado non superiore al 7°.

Alla segreteria può essere aggregato un funzionario amministrativo di grado non superiore al 6° a disposizione del presidente.

CAPO II.

Attribuzioni del Consiglio superiore.

Art. 14.

L'assemblea generale del Consiglio superiore dà parere sui seguenti affari:

a) programmi di nuove opere pubbliche;
b) questioni di massima interessanti la esecuzione di opere pubbliche;
c) schemi di regolamento per le opere pubbliche;
d) schemi di capitolato generale e di disciplinare-tipo;

e) progetti di opere pubbliche ricadenti nelle circoscrizioni degli uffici decentrati quando trascendano l'interesse di ogni singola circoscrizione;

f) affari per i quali i capi degli uffici decentrati non ritengano di conformarsi al parere del proprio organo consultivo;

g) ogni altro affare che il Ministro per i lavori pubblici ritenga di sottoporre.

Art. 15.

Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la loro rispettiva competenza per materia:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire due milioni, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo oltre lire un milione, quando all'esecuzione dei lavori s'intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche, per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

c) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondersi a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, d'importo oltre lire due milioni;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 300.000;

e) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti d'importo superiore a lire due milioni sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

f) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

g) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore, e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione.

Art. 16.

Spetta al presidente del Consiglio superiore, su richiesta delle Sezioni interessate o di iniziativa, giudicare se un determinato affare riguardi la competenza di due o più Sezioni. In caso affermativo il presidente ordina la riunione in unica assemblea delle Sezioni interessate.

Art. 17.

I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 1.000.000 e L. 2.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra L. 500.000 e L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con R. decreto 24 maggio 1895, n. 350;

c) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondersi a termini di legge, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, d'importo compreso fra L. 1.000.000 e L. 2.000.000;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma compresa tra L. 100.000 e L. 300.000;

e) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti d'importo fino a L. 2.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo art. 21, 1° comma.

Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonchè sulle proroghe di termini ad esse relative quando per tali affari non sia richiesto il parere dell'ispettore generale compartimentale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile.

Art. 18.

Non sono soggette al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici le opere di diretta competenza delle Amministrazioni militari e quelle delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonchè dell'Azienda autonoma statale della strada, salvo i casi in cui tali opere interferiscano con quelle di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

TITOLO II.

ALTRI ORGANI CONSULTIVI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE.

Art. 19.

Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia è richiesto:

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 500.000 e L. 1.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso

fra L. 300.000 e L. 500.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi d'importo compreso fra L. 500.000 e L. 1.000.000;

c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma non eccedente le L. 100.000;

d) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

e) sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;

f) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;

g) sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano domande concorrenti, nè opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni.

Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi, e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarità da parte degli assuntori.

Art. 20.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il parere nei casi previsti dal precedente articolo è dato da un ispettore generale delle nuove costruzioni ferroviarie, all'uopo delegato dal Ministro per i lavori pubblici.

Per le materie di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il parere per gli affari non contemplati dagli articoli 14, 15 e 17 è dato dagli ispettori generali tecnici di vigilanza facenti parte del Consiglio superiore.

Art. 21.

La competenza a dar parere per i lavori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei casi indicati al precedente art. 19, invece che agli ispettori generali del Genio civile è deferita al Comitato della III Sezione del Consiglio superiore.

Restano salve le disposizioni che disciplinano la competenza:

a) del Consiglio superiore dell'agricoltura istituito con R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, per quanto concerne l'esame nei riguardi economico-agrari dei piani generali di bonifica, dei piani di riordinamento delle utenze irrigue, dei piani regolatori dei bacini idrografici e per la determinazione e modificazione dei comprensori di bonifica;

b) dei Comitati tcenici provinciali per la bonifica integrale.

Art. 22.

Resta salva la competenza degli organi consultivi degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 23.

All'infuori dei casi previsti negli articoli precedenti il visto di approvazione in linea tecnica ed il parere sugli affari, in quanto occorra, sono dati dal capo dell'ufficio tecnico, dal quale dipendono l'esecuzione e la vigilanza dei lavori e la trattazione degli affari.

Sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano opposizioni è sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

Art. 24.

Per i progetti dei lavori compilati dagli uffici tecnici erariali nell'interesse delle varie Amministrazioni dello Stato spetta alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali dare parere o apporre il visto di approvazione nei casi previsti nei precedenti articoli 19 e 23.

Negli altri casi è sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le norme della presente legge.

TITOLO III.

Disposizioni generali in materia consultiva.

Art. 25.

In materia di opere pubbliche i pareri del Consiglio superiore e degli organi consultivi di cui al capo II del titolo I sostituiscono ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi voluti dalle norme vigenti.

Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri Ministeri ed organi consultivi in materia di piani regolatori, di opere igienico-sanitarie nonchè in materia di concessione di opere pubbliche di bonifica.

Art. 26.

Non occorre un nuovo parere ove si verifichi nel corso dei lavori una maggiore spesa entro il limite del quinto dell'importo del progetto approvato, aumentato dei compensi e sopraprezzi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta ai corrispettivi stabiliti in contratto, nonchè delle somme risultanti da atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi o da revisione di prezzi, debitamente approvati.

Ugualmente non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto di massima già approvato.

TITOLO IV.

Servizio tecnico centrale.

Art. 27.

Il Servizio tecnico centrale è l'organo a mezzo del quale il Ministero dei lavori pubblici provvede a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione dei vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici nonchè alla disciplina ed al controllo degli adempimenti tecnici demandati agli uffici esecutivi.

Il servizio tecnico centrale funziona alla dipendenza del presidente del Consiglio superiore dei lavori pub-

blici ed è costituito da una Segreteria generale divisa in tre reparti e da cinque reparti specializzati, dipendenti dai presidenti di ciascuna delle Sezioni del Consiglio superiore.

Art. 28.

Il Servizio tecnico centrale cura in ispecie:

a) la raccolta degli elementi tecnici per la formazione dei programmi di nuove opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

b) la elaborazione di norme da osservarsi dagli uffici esecutivi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici nella compilazione dei progetti e nell'esecuzione dei lavori, al fine della buona riuscita delle opere, sotto il duplice aspetto tecnico ed economico;

c) gli studi e la determinazione delle caratteristiche e delle modalità d'impiego dei materiali da costruzione;

d) il rilevamento dei costi delle opere e dei relativi materiali in relazione alle variazioni che si verifichino sui mercati, anche agli effetti della revisione dei prezzi degli appalti;

e) la scelta dei collaudatori e la disciplina tecnica dei collaudi di tutte le opere che si eseguono a cura diretta o sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici, nonchè la revisione tecnico-contabile delle liquidazioni finali degli appalti, eccezione fatta per i lavori rientranti nella competenza degli uffici decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, i quali vi provvedono direttamente;

f) l'organizzazione e tenuta della fototeca e cineteca del Ministero dei lavori pubblici, l'organizzazione delle mostre alle quali partecipa il Ministero e la pubblicazione degli annali dei lavori pubblici;

g) gli studi tecnici di carattere generale delle strutture costruttive e di speciali tipi costruttivi che possono normalizzarsi;

h) gli studi di massima di opere pubbliche di particolare carattere ed importanza;

i) la direzione superiore del servizio idrografico, l'alta vigilanza tecnica e gli studi speciali sulle utilizzazioni delle risorse idriche, la produzione e trasmissione dell'energia elettrica;

l) la direzione del servizio dighe;

m) la direzione superiore del servizio mareografico;

n) il controllo e la diretta esecuzione di calcolazioni speciali connesse a studi di progetto;

o) l'organizzazione di ricerche sperimentali e di laboratorio che possano occorrere per l'espletamento dei compiti su elencati.

Art. 29.

A capo della Segreteria generale del Servizio tecnico centrale è preposto un funzionario tecnico di grado 5°.

I reparti della Segreteria e quelli specializzati sono diretti da funzionari tecnici di grado non superiore al 5°.

Alla Segreteria generale possono essere assegnati anche funzionari amministrativi di gruppo *A* di grado non superiore al 6°.

Il Ministro per i lavori pubblici può chiamare a prestare la loro opera presso la Segreteria generale professori ed assistenti di istituti tecnici superiori e tecnici di riconosciuto valore.

Art. 30.

Per gli studi e le ricerche di spettanza della Segreteria generale e dei reparti specializzati è stanziato un fondo da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 31.

Sono abrogate le disposizioni vigenti contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — CIANO — VIDUSSONI — TERUZZI — DI REVEL — BOTTAI — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1942-XXI, n. 1461.

Modificazione del termine di cui all'art. 25 della legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, istitutiva dell'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità, in dipendenza dello stato di guerra, di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per le finanze, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con il Ministro per le comunicazioni e con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di inscrizione nell'Albo o nel ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli, di cui all'art. 25 della legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, è portato al 31 gennaio 1943-XXI.

È in facoltà del Ministro per gli scambi e le valute di stabilire, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, termini speciali per le persone residenti in determinate località.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 100. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462.

Estensione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) delle disposizioni del R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1942-XX, n. 830;

Ritenuta l'urgente necessità di estendere le disposizioni tributarie, contenute nell'art. 1 del predetto Regio decreto-legge e nell'art. 1 della legge di ratifica, alla concentrazione nell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) delle società commerciali appartenenti al suo gruppo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le agevolazioni tributarie richiamate nell'art. 1 del R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1942-XX, n. 830, sono applicabili alla concentrazione nell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) delle società commerciali, delle quali l'Azienda possiede l'intero capitale azionario.

Art. 2.

Le concentrazioni avverranno, previo assenso dei Ministri per le corporazioni e per le finanze, per incorporamento delle società nell'Azienda Minerali Metallici Italiani, mediante fusione contro annullamento delle azioni di proprietà dell'Azienda stessa.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le corporazioni autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 99. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 aprile 1942-XX, n. 1463.

Rinnovazione per dieci anni del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Savona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 4 dicembre 1927-VI, n. 2769, relativo alla costituzione del Consorzio, per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28, fra lo Stato e la provincia di Savona per i lavori di rimboschimento nella Provincia stessa, con il quale venne fissato in L. 7000 annue il concorso dello Stato restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 7000;

Visto il successivo Nostro decreto 20 marzo 1930, n. 298, con il quale il contributo statale al Consorzio provinciale di Savona è stato aumentato a L. 20.000 annue per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1929-30;

Vista la deliberazione n. 230 in data 6 maggio 1941 della Amministrazione provinciale di Savona con la quale viene stabilito di aderire alla rinnovazione del Consorzio suddetto per un altro decennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 fino a tutto l'esercizio finanziario 1950-51 col contributo annuo di L. 20.000;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È rinnovato per dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 a tutto l'esercizio finanziario 1950-51 il Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Savona onde provvedere, secondo le norme di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti al vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di L. 20.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 e sino tutto l'esercizio finanziario 1950-51 e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il cap. 47 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario in corso e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Il suddetto contributo annuo dello Stato di L. 20.000 sarà pagato in corrispondenza del contributo annuo di pari somma che verrà versato dall'Amministrazione provinciale di Savona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 71 — MANCINI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1464.
Concessione di uno speciale soprassoldo giornaliero ai comandanti di squadra combattente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona di operazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari del Regio esercito appresso indicati sotto la voce dell'arma o del servizio di appartenenza è concesso un soprassoldo giornaliero di lire una:

Carabinieri Reali:

Comandanti di squadra fucilieri e mitraglieri dei battaglioni e degli squadroni carabinieri Reali;

Fanteria e cavalleria:

Comandanti di squadra fucilieri, mitraglieri, mortieri, cannoni anticarro o d'accompagnamento, esploratori; comandanti di carro armato; comandanti di gruppo distruzione o di gruppo sostegno (reparti guastatori); comandanti di centro campale Guardia alla frontiera; comandanti di squadra di manovra Guardia alla frontiera;

Artiglieria:

Comandanti del pezzo; comandanti di pattuglia osservazione e collegamento di batteria;

Genio:

Comandanti di gruppo distruzione o di gruppo sostegno (reparti guastatori);

Milizia volontaria sicurezza nazionale:

Comandanti di squadra fucilieri, mitraglieri e mortieri delle legioni cc. nn. divisionali;

Reparti chimici:

Comandanti di squadra lanciafiamme.

Art. 2.

Il soprassoldo di cui al precedente art. 1 è concesso ai comandanti di squadra che abbiano superato i corsi di istruzione ed è cumulabile con le indennità e soprassoldi per servizi e posizioni speciali, nonchè con il soprassoldo di operazioni per il personale che ne abbia diritto.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1941-XX, e sino alla data che sarà fissata a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1465.
Trattamento economico da corrispondere ai militari appartenenti a speciali reparti destinati a particolari impieghi bellici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 48, ultimo comma, del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, concernente il trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari appartenenti agli speciali reparti indicati dallo Stato Maggiore del Regio esercito e destinati a particolari impieghi bellici, compete, dalla data di assegnazione ai reparti stessi e fino al termine del periodo iniziale di addestramento, un assegno giornaliero di lire cinque, in aggiunta agli assegni ordinari del tempo

di pace ed al trattamento economico di guerra loro spettante a seconda della dislocazione.

Ultimato il periodo iniziale di addestramento, l'assegno è elevato a L. 26,45 giornaliere. L'assegno è soggetto alle sole ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare.

Art. 2.

I militari ricoverati in luoghi di cura od inviati in licenza di convalescenza per ferite, lesioni od infermità, che siano riconosciute dipendenti dal particolare servizio disimpegnato presso i reparti speciali, conservano l'assegno giornaliero preveduto dal precedente art. 1 fino al termine del ricovero o della licenza di convalescenza, ma in ogni caso per non oltre un anno.

I militari cui sia inflitta una punizione di rigore o di grado superiore a tempo determinato perdono l'assegno giornaliero per tutto il periodo di tempo durante il quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate. Per i militari puniti con il rimprovero solenne tale periodo si intende sempre della durata di quaranta giorni.

L'assegno è sospeso nei confronti dei militari detenuti in attesa di giudizio. In caso di proscioglimento o di assoluzione dall'imputazione e sempre che al procedimento penale non segua quello disciplinare o questo si concluda senza provvedimenti di Stato, il militare ha diritto al pagamento degli arretrati.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 15 maggio 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1466.

Sostituzione della tabella annessa al R. decreto 16 giugno 1938, n. 1281, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e successive modificazioni, e specialmente l'art. 3 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1043;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, che approva le norme per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, riguardanti il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il R. decreto 16 giugno 1938, n. 1281;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella annessa al R. decreto 16 giugno 1938, n. 1281, è sostituita con la tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e dal Ministro per le comunicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 77. — MANCINI

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto

Numero della prova	MATERIE DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Esame scritto			
1	Svolgimento di un tema in lingua italiana su un argomento di cultura generale	—	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione su argomento formante oggetto del programma degli esami orali.	—	8 ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua come specificato nella nota *B* . . .	—	8 ore	2
	Esame orale			
4	1° gruppo	—	50 min.	2
	a) diritto e procedura civile . .	2		
	b) » costituzionale	2		
	c) » amministrativo . . .	2		
	d) » e procedura penale .	2		
	e) » internazionale marittimo	2		
5	2° gruppo	—	20 min.	2
	f) diritto della navigazione con particolare riguardo alla navigazione marittima . .	2		
	g) cultura militare.	2		
6	3° gruppo	—	30 min.	2
	h) matematica	2		
	i) fisica	2		
	l) geografia	2		
	m) economia politica e corporativa	2		
	n) statistica	2		
7	Lingua straniera (1)	—	10 min.	1

(1) — I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziare bene e tradurre a vista.

Nota *A*) — La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti in iscritto.

Nota *B*) — I candidati, oltre l'esame obbligatorio in una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più la aggiunta è in ragione della metà delle aliquote predette. I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere anche in altra lingua che non sia fra quelle sopra indicate.

Qualora il Ministro accolga la domanda, la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri sopraindicati.

Diritto e procedura civile.

Tesi I. — Nozione del diritto: diritto oggettivo e soggettivo; diritto pubblico e diritto privato - Fonti del diritto: leggi; regolamenti; norme corporative; consuetudine; usi - Efficacia della legge nel tempo e nello spazio - Interpretazione delle leggi.

Tesi II. — Atti e fatti giuridici in generale - Rapporti giuridici - Negozio giuridico e suoi elementi - Persone fisiche e persone giuridiche - Condizioni che determinano e modificano la capacità delle persone.

Tesi III. — Cittadinanza - Domicilio, residenza e dimora - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi IV. — Matrimonio - Filiazione - Adozione - Affiliazione - Patria potestà - Tutela ed emancipazione - Infermità di mente, interdizione e inabilitazione - Atti dello stato civile; ordinamento dello stato civile.

Tesi V. — Delle successioni in generale - Successioni legittime - Successioni testamentarie - Successione dei legittimati - Divisione - Donazioni.

Tesi VI. — Dei beni in generale - Loro classificazione - Possesso: effetti del possesso; azioni possessorie - Proprietà: concetto; contenuto e limitazioni del diritto; modi d'acquisto - Servitù: modi di costituzione ed estinzione.

Tesi VII. — Delle obbligazioni - Diverse specie - Loro effetti - Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse - Modi di estinzione.

Tesi VIII. — Dei contratti - Varie specie e requisiti essenziali - Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali - Interpretazione dei contratti.

Tesi IX. — Trascrizione - Diritti di prelazione - Tutela giurisdizionale dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali; giudizio di cognizione - Controversie in materia corporativa.

Diritto costituzionale.

Tesi I. — Diritto costituzionale - Nozioni di Stato - Le varie forme di Governo - Governo rappresentativo in particolare - Monarchia e Repubblica - Governo costituzionale e Governo parlamentare.

Tesi II. — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale - Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e d'Asia.

Tesi III. — Governo monarchico costituzionale in Italia - Potere legislativo, esecutivo e giudiziario - Suoi sviluppi in rapporto all'ordinamento fascista - Il P. N. F.

Tesi IV. — Il potere esecutivo o di governo - Il Capo del Governo - Il Gran Consiglio del Fascismo - Il Consiglio dei Ministri - Nomina e revoca dei Ministri - Responsabilità politica dei Ministri.

Tesi V. — Il potere legislativo - Il Senato - Sua composizione - La Camera dei Fasci e delle Corporazioni - Sua composizione - La procedura per l'approvazione della legge - Decreto-legge e decreto legislativo.

Tesi VI. — Il potere giudiziario - Ordinamento giudiziario - La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione speciale - Competenza dei giudici per materia, valore e territorio - I gradi di giurisdizione.

Diritto amministrativo.

Tesi I. — Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

Tesi II. — Demanio - Tasse - Imposte - Debito pubblico.

Tesi III. — Amministrazione centrale e locale - Ministeri - Attribuzioni dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Il concetto di stabilità nel rapporto di pubblico impiego.

Tesi IV. — Il Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni (consultive e giurisdizionali) - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni.

Tesi V. — Funzione censoria nel Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi VI. — Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Tutela e vigilanza dello Stato.

Tesi VII. — Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Amministrazione speciale per il comune di Roma.

Diritto e procedura penale.

Tesi I. — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Le principali innovazioni del nuovo Codice penale - Codice e leggi complementari - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Tesi II. — Dei reati in generale - Delitti e contravvenzioni - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Subbietto attivo - Concorso di più persone nello stesso reato - Subbietto passivo ed oggetto - Volontà - Dolo e colpa - Fatto - Consumazione - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti del reato - Della recidiva.

Tesi III. — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali ed accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili.

Tesi IV. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato - Contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia - Contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti - Contro l'ordine pubblico - Contro l'incolumità pubblica - Contro la fede pubblica.

Tesi V. — Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio - Contro la moralità pubblica ed il buon costume - Contro l'integrità e la sanità della stirpe - Contro la famiglia.

Tesi VI. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

Tesi VII. — Nozioni del processo penale - Ordinamento giudiziario e competenza - Azione penale - Suo esercizio - Querela - Azione civile nascente da reato - Parti nel processo penale - Difesa - Istruzione.

Tesi VIII. — Atti di polizia giudiziaria - Cenni sulla istruzione sommaria - Arresto e libertà provvisoria - Cenni sul giudizio - Sentenze e ordinanze - Mezzi d'impugnazione.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.

Tesi I. — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi II. — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al di sopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi III. — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi IV. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento acque navigabili.

Tesi V. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine e i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi VI. — Il diritto di preda nella guerra marittima - Rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi VII. — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti e neutrali - Ammissione e permanenza delle navi belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA.

Tesi I. — Il diritto della navigazione: concetti generali e sua autonomia. Cenni sulla legislazione italiana in materia marittima dal Codice della marina mercantile al Codice della navigazione. Partizioni del Codice della navigazione. Fonti del diritto della navigazione. Conflitti di leggi in materia di navigazione (le disposizioni preliminari del Codice della navigazione).

Tesi II. — Organi amministrativi della navigazione marittima. Il demanio marittimo. Attività amministrativa, polizia e servizi dei porti (pilotaggio, rimorchio, lavoro portuale).

Tesi III. — Regime amministrativo della nave: ammissione della nave alla navigazione (individuazione, requisiti di nazionalità, inscrizione e abilitazione alla navigazione, dismissione della bandiera e cancellazione dai registri); navigabilità della nave; documenti di bordo.

Tesi IV. — Polizia della navigazione: partenza e arrivo delle navi; polizia di bordo; polizia sulle navi in corso di navigazione. Atti di stato civile. Navigazione da diporto. Pesca marittima. Cabotaggio.

Tesi V. — Costruzione della nave. Proprietà della nave (proprietà, comproprietà). Impresa di navigazione: armatore; società di armamento fra comproprietari; raccomandatario.

Tesi VI. — Personale marittimo - Ordinamento amministrativo; il personale marittimo nell'impresa di navigazione (comandante di nave, equipaggio). Contratto di arruolamento: formazione, effetti, cessazione e risoluzione, diritti derivanti dalla cessazione e risoluzione, rimpatrio, disposizioni varie.

Tesi VII. — Contratti di utilizzazione della nave: locazione, noleggio, trasporto. Contribuzioni alle avarie comuni - Urto di navi - Assistenza, salvataggio, ricupero, ritrovamento di relitti di mare - Assicurazioni marittime - Privilegi ed ipoteche.

Tesi VIII. — Disposizioni processuali - Istruzione preventiva - Cause marittime (cause per sinistri marittimi; controversie del lavoro); competenza; procedimento avanti i comandanti di porto; procedimento avanti i Tribunali e le Corti di appello. Liquidazione delle avarie comuni - Attuazione della limitazione del debito dell'armatore - Esecuzione forzata e misure cautelari.

Tesi IX. — Reati in materia di navigazione marittima - Disposizioni penali del Codice della navigazione - Applicabilità delle disposizioni; disposizioni generali - Delitti - Contravvenzioni - Disposizioni processuali - Disposizioni disciplinari: infrazioni e pene disciplinari; disposizioni processuali.

Tesi X. — Legge di guerra e di neutralità: disposizioni speciali per la guerra marittima: operazioni belliche - Controlli della navigazione marittima, contrabbando di guerra, blocco marittimo, assistenza ostile, visite, catture e distruzioni di navi mercantili - Trattamento degli equipaggi e dei passeggeri - Corrispondenza postale - Risarcimento dei danni - Giudizio delle prede.

CULTURA MILITARE.

Tesi I. — Leva marittima: Soggezione alla leva marittima - Classi di leva - Chiamata - Arruolamento - Obblighi di servizio - Autorità preposte alle operazioni di leva marittima — Consigli di leva e loro competenza - Note preparatorie e liste di leva - Chiamata e sessioni di leva - Esame personale - Arruolamento e invio alle armi - Ricorsi contro le decisioni del Consiglio di leva - Ferme di leva e ferme volontarie - Ritardi alla presentazione alle armi - Riduzioni e facili-

tazioni di servizio - Dispense ed esenzioni - Congedo illimitato e congedo assoluto - Anticipato congedo ai militari di leva o volontari - Arruolamenti eccezionali - Renitenza - Diserzione - Sanzioni penali per reati in materia di leva marittima - Ritardi ai congedamenti - Richiami alle armi (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509).

Istruzione premilitare obbligatoria (R. decreto-legge n. 2150 in data 31 dicembre 1934).

Tesi II. — Ordinamento della R. Marina - Servizio navale - Servizio dipartimentale marittimo - Servizi centrali - Servizi speciali - Istituti e scuole della Regia marina.

Corpi militari della Regia marina e loro funzioni - Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente - Corrispondenza dei gradi (legge 8 luglio 1926, n. 1178 e legge 30 dicembre 1932, n. 1613). Attribuzione del capo e sottocapo di Stato maggiore (R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1870) - Classificazione del Regio naviglio (R. decreto 5 settembre 1938, n. 1480).

Tesi III. — Ordinamento del C.R.E.M.: Personale volontario e di leva - Categorie del personale - Gerarchia e corrispondenza di gradi con quelli del Regio esercito - Assegnazione del personale di leva alle varie categorie e specialità - Tirocini pratici e corsi per il personale di leva - Passaggio nel personale volontario - Speciali vincoli di servizio - Corsi di istruzione per il personale volontario - Classifiche - Varie specie di ferma - Rafferme - Proscioglimenti - Trasferimenti - Congedamenti e riammissioni in servizio - Richiami (testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 1914).

Tesi IV. — Cenni sul potere marittimo: Suoi elementi: navi da guerra e del commercio; basi navali e loro funzioni; traffico marittimo (linee di navigazione - Scambi e rifornimenti - Porti).

Tesi V. — Difesa costiera: Ostruzioni retali: armi subacquee; sbarramenti - Servizi di dragaggio.

Tesi VI. — Segnalamento marittimo: servizi semaforici, portolani.

Sugli argomenti di cui alle tesi V e VI potranno essere utilmente consultati i manuali editi dal Ministero dalla marina per l'istruzione pre-marinara.

Matematica.

Tesi I. — *A*) Calcolo dei radicali - Cenno sulle potenze con esponenti frazionari - Sistemi di equazioni di 1° grado.

B) Proporzioni fra grandezze - Similitudini fra figure piane, in particolare fra triangoli e poligoni.

C) Relazioni trigonometriche fra lati ed angoli di un triangolo.

Tesi II. — *A*) Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni riducibili al 2° grado - Sistema di equazioni di grado superiore al primo.

B) Area dei poligoni - Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

C) Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti - Applicazione delle tavole trigonometriche alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

Tesi III. — *A*) Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi.

B) Rette e piani nello spazio - Ortogonalità e parallelismo - Diedri - Triedi - Angolidi - Poliedri.

C) Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco o di archi associati - Funzioni circolari di alcuni archi (30°, 45°, 60°, 18°, 36°).

Tesi IV. — *A*) Equazioni esponenziali - Uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al calcolo di espressioni numeriche.

B) Equivalenza dei solidi - Superficie e volume dei poliedri semplici, del cilindro, del cono e della sfera.

C) Trasformazione di somme e di differenze delle funzioni circolari in prodotti - Determinazione di un angolo quando è dato il valore della sua funzione circolare e viceversa.

Tesi V. — *A*) Applicazione dell'algebra alla geometria.

B) Proprietà del circolo; angoli al centro e angoli inscritti in una circonferenza - Misura di un arco e dell'area di un settore circolare.

C) Applicazione della trigonometria piana - Raggi dei circoli circoscritto ed inscritto - Calcolo della lunghezza del lato di un poligono regolare di n lati, dato il raggio del circolo circoscritto.

Fisica.

Tesi I. — Meccanica: Moto uniforme e moto uniformemente vario - Moti periodici: circolare e oscillatorio - Concetto di forza ed unità statica di essa - Equilibrio di forze complanari o comunque disposte; equilibrio dei corpi con un punto o con un asse fisso. Principio di inerzia - Proporzionalità fra forza e accelerazione - Massa - Unità dinamica di forza - Uguaglianza fra azione e reazione - Caduta dei gravi liberi - Oscillazione del pendolo.

Tesi II. — Lavoro ed energia - Unità di lavoro e di potenza - Energia di moto e di posizione - Equilibrio dinamico nelle macchine - Cenno sull'attrito e resistenza del mezzo - Conservazione dell'energia - Trasmissione della pressione dei fluidi - Pressione generata dal peso dei fluidi, con particolare riguardo alla atmosfera - Compressione (a temperatura costante) degli aeriformi - Moto dei fluidi: pompe - Moto di un solido immerso in un fluido (applicazioni alle navi, ai dirigibili e ai velivoli) - Cenno sulle azioni molecolari e sulla pressione osmotica - Concetto di pressione.

Tesi III. — Termologia - Concetto di temperatura: misura della temperatura - Concetto di quantità di calore; caloria - Calore specifico e capacità termica - Cenno sulla propagazione del calore - Nozione di dilatazione termica - Il calore negli aeriformi; equazione caratteristica del gas - Temperatura assoluta - Cambiamento di stato - Il 1° principio della termodinamica; equivalente meccanico della caloria - Il 2° principio della termodinamica - Cenno sui motori termici e sulle macchine frigorifere.

Tesi IV. — Acustica: Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono - Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice - Timbro di un suono - Cenno sui fenomeni di interferenza - Intervalli musicali - Cenno sulla riproduzione dei suoni.

Tesi V. — Elettrologia e magnetismo: Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono - Condensatori - L'effetto Volta e la pila elet-

trica - Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie e grandezze da cui dipende - Principali fenomeni di magnetostatica - Azione magnetica terrestre - Campo magnetico prodotto da una corrente - Applicazione alla misura della corrente (galvanometro, ecc.), alla trasmissione dei segnali (telegrafo, ecc.) - Calore prodotto dalla corrente, applicazione al riscaldamento e alla illuminazione.

Tesi VI. — La corrente elettrica nei conduttori di seconda specie, dissociazione elettrolitica - Accumulatori - La corrente nei gas; ionizzazione - Raggi catodici e raggi X - Cenno sui fenomeni di radiottività - Induzione elettromagnetica - Corrente alternata - Cenno sugli alternatori, motori e dinamo - Trasformatori statici - Telefono - Utilizzazione elettrica dell'energia idraulica - Onde elettromagnetiche; loro produzione e mezzi per riceverle - Cenno di radiotelegrafia e radiotelefonia - Cenno sulla costituzione della materia: molecole, atomi, elettroni, nuclei - Cenno sui fenomeni termoionico e fotoelettrico.

Tesi VII. — Ottica: riflessione e rifrazione con applicazione agli specchi piani e ai prismi - Cenno sugli specchi sferici e sulle lenti sottili - Occhio e strumenti ottici più usati - Dispersione della luce - Velocità della luce nel vuoto e nei mezzi materiali - Cenno sui fenomeni d'interferenza, diffrazione e polarizzazione - Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di una radiazione semplice - Cenno sulla natura elettromagnetica della luce - Radiazioni non visibili - Cenni di spettroscopia.

GEOGRAFIA.

Tesi I. — *A*) La Terra come pianeta: forma, dimensioni e movimenti - Carte geografiche e topografiche: loro lettura.

B) Divisione politica della Terra - I grandi Stati moderni.

Tesi II. — *A*) Distribuzione delle terre e dei mari - Le grandi linee del rilievo terrestre - Il mare e i suoi fenomeni - Atmosfera e climi.

B) Gli Stati di Europa - Loro importanza politica ed economica - Il problema demografico.

Tesi III. — *A*) Origine delle roccie - Fossili e loro importanza - Breve riassunto delle ere geologiche - Comparsa dell'uomo sulla terra.

B) L'Italia politica dopo la guerra mondiale e il suo sviluppo agricolo, industriale e commerciale - Gli italiani all'estero - Il Mediterraneo e l'Italia.

Tesi IV. — *A*) Razze, popoli e nazioni - Distribuzione attuale degli uomini - Forme di vita e di civiltà in relazione all'ambiente - Agglomeramenti umani e loro diversi tipi.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Asia - Razze, popoli, religioni - Interessi italiani.

Tesi V. — *A*) Azione dell'atmosfera, delle acque continentali (superficiali e sotterranee), delle nevi e dei ghiacciai, delle acque marine e degli organismi nel modellamento della superficie terrestre.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Africa - Le colonie italiane in particolare.

Tesi VI. — *A*) Calore terrestre - Fenomeni vulcanici, sismici e bradisismici - Origine dei rilievi terrestri.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Oceania - Le terre polari.

Tesi VII. — *A*) Scambi: distribuzione delle piante e degli animali di valore economico fondamentale; principali mercati delle materie prime, mezzi di trasporto e grandi vie di comunicazione mondiale - Migrazioni storiche e attuali - Colonie e loro tipi.

B) Geografia generale fisica, economica e politica delle Americhe - Gli italiani nelle Americhe.

ECONOMIA POLITICA E CORPORATIVA.

Tesi I. — *A*) Utilità e utilizzazione dei beni - Elementi della produzione.

B) Caratteristiche dell'economia corporativa nella produzione, nello scambio e nel consumo.

Tesi II. — *A*) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta.

B) L'intervento dello Stato nell'economia liberista e nell'economia corporativa.

Tesi III. — *A*) Del salario - Leggi del salario nell'economia liberista.

B) Le forze produttive nell'economia corporativa e la disciplina unitaria della produzione.

Tesi IV. — *A*) Il valore e le leggi relative.

B) Il salario corporativo.

Tesi V. — *A*) La circolazione dei beni - La moneta - Lo scambio internazionale.

B) La collaborazione corporativa tra capitale e lavoro.

Tesi VI. — *A*) La distribuzione della ricchezza.

B) Gli scambi internazionali in regime corporativo.

STATISTICA.

Tesi I. — La funzione del procedimento induttivo nell'indagine statistica - Concetto di statistica.

Tesi II. — Rilevazione e spoglio dei dati statistici - Organi preposti alle rilevazioni statistiche - Il dato statistico - Le tabelle statistiche - Valutazione critica dei dati - Scoperta ed eliminazione degli errori - L'impiego delle macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

Tesi III. — Metodologia statistica - Comparabilità dei dati - Comparabilità ottenuta mediante rapporti, medie, rappresentazioni grafiche, ecc.

Tesi IV. — La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri.

Tesi V. — Stato e movimento della popolazione, con particolare riguardo all'Italia - Censimento e classificazioni - Densità della popolazione - Statistica dei movimenti migratori interni ed esterni.

Tesi VI. — Principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmi, salari, prezzi - Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 novembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile della Società anonima nettezza urbana di Cremona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, numero 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

La Società anonima nettezza urbana di Cremona è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1942-XXI
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 197. — D'ELIA

(4713)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1942-XX.

Regime dei prezzi degli alcoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, e modificato dalla legge 6 luglio 1940, n. 872;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di cessione dell'alcole per la campagna 1942-43 sono fissati nelle seguenti misure:

A) *Alcole assoluto di 1ª categoria destinato a carburante*:

Alcole da bietole . . L. 440 per ettanidro
» sorgo . . » 440 » »
» melasso . . » 298 » »

B) *Alcole di 1ª categoria destinato ad usi diversi dalla carburazione e soggetti all'imposta*:

Alcole da bietole . . . . L. 4.480
» sorgo . . . . » 4.480
» melasso . . . . » 4.480

Il prezzo è comprensivo dell'imposta e degli eventuali diritti erariali.

C) *Alcole destinato ad usi industriali*:

Alcole di 1ª categoria e di 2ª categoria L. 580

Il prezzo è comprensivo dei diritti erariali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4715)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1942-XXI.

Modificazioni al regime fiscale degli alcoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli alcoli, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924-II e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, numero 635, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, numero 594, che diede un nuovo assetto al regime fiscale degli alcoli:

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 3, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 763, che accordò, fra l'altro, agevolazioni fiscali all'alcole di 2ª categoria;

Vista la legge 26 gennaio 1942-XX, n. 38, che proroga la facoltà al Ministro per le finanze di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1940-XVIII, che fissa, fra l'altro i diritti erariali sugli alcoli di 1ª categoria:

Decreta:

Art. 1.

L'imposta interna di fabbricazione degli alcoli e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di L. 4000 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale. Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la sovrimposta di confine per l'alcole metilico ed ogni altro alcole diverso dall'etilico, al quale, agli effetti del presente decreto, essi sono in tutto equiparati.

Art. 2.

La destinazione obbligatoria dell'alcole di 1ª categoria, stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, per gli usi di carburazione, è estesa alle stesse condizioni all'impiego nella fabbricazione della gomma sintetica.

Art. 3.

I premi di denaturazione concessi all'alcole di vino ed a quello di vinaccia sono soppressi.

Art. 4.

I diritti erariali sull'alcole di 1ª e di 2ª categoria sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) *alcole di 1ª categoria, destinato alla carburazione*:

1) L. 142 per ettanidro di alcole assoluto ottenuto dal melasso;

2) L. 150 per ettanidro di alcole metilico;

b) *alcole di 1ª categoria, destinato ad usi diversi dalla carburazione*:

1) L. 137 e L. 217 per ettanidro di alcole ottenuto dal melasso e destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta;

2) L. 75 per ettanidro di alcole da bietole destinato ad usi non soggetti all'imposta;

3) L. 75 per ettanidro di alcole da sorgo destinato ad usi non soggetti all'imposta;

4) L. 200 e L. 295 per ettanidro di alcole metilico destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta;

c) *alcole di 2ª categoria*:

1) L. 110 e L. 150 per ettanidro di alcole da vinaccia o da frutta e destinato ad usi non soggetti all'imposta.

Art. 5.

I diritti erariali per gli alcoli, ottenuti da materie diverse da quelle indicate nel precedente art. 4 saranno corrisposti nella misura stabilita dall'articolo medesimo per l'alcole da melasso. E' fatta salva ai produttori la facoltà di chiedere la revisione di tale diritto previo accertamento dei costi di produzione.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà registrato dalla Corte dei conti.

Roma, addì 22 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(4714)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1942-XXI.

Norme di applicazione del R. decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, che istituisce il monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, che istituisce a favore dello Stato il monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette è incaricata di provvedere alla produzione ed alla vendita dello zucchero saccarinato.

Art. 2.

La preparazione dello zucchero saccarinato nei reparti delle fabbriche e delle raffinerie messi a disposizione della Amministrazione finanziaria a' sensi dell'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, sarà eseguita sotto la vigilanza ed il controllo degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, coadiuvati dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e col concorso della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Lo zucchero saccarinato, condizionato in recipienti del peso e con le condizioni di chiusura che saranno stabiliti dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, sarà messo in vendita da magazzini di deposito istituiti sia presso le fabbriche sia in altre sedi designate dalla Direzione generale predetta.

Art. 4.

I magazzini di deposito di cui all'articolo precedente, nonchè quelli istituiti per la custodia della saccarina e dello zucchero da saccarinare, saranno gestiti, osservate le disposizioni della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvati coi Regi decreti n. 2440 e 2441 del 18 novembre 1923-I e successive modificazioni, da consegnatari prescelti tra il personale dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette; e saranno soggetti alla vigilanza di funzionari della stessa Amministrazione, dirigenti gli uffici preposti al servizio.

Art. 5.

Fino a che non sarà altrimenti disposto, lo zucchero saccarinato sarà ceduto, per la distribuzione al consumo, al Consorzio nazionale produttori zuccheri.

Rimane ferma in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di procedere direttamente alle vendite.

Art. 6.

Il prezzo di cessione dello zucchero saccarinato dai Monopoli al Consorzio nazionale produttori zuccheri e dal Consorzio ai commercianti rivenditori è fissato in L. 2100 per quintale, peso netto.

Il compenso per quintale di cui i rivenditori potranno maggiorare il prezzo di monopolio nella rivendita dello zucchero saccarinato è stabilito nella misura di due volte e mezzo il compenso di fatto percepito, in applicazione delle disposizioni emanate dalle competenti autorità corporative, per la rivendita di ogni quintale di zucchero raffinato comune.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(4716)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1942-XXI.

Determinazione della quantità dello zucchero saccarinato da produrre e da mettere in vendita nell'esercizio 1942-43.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI INTESA CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, che istituisce a favore dello Stato il monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato;

Decreta:

Articolo unico.

La quantità di zucchero saccarinato da preparare e da mettere in vendita a norma del Regio decreto-legge suindicato è stabilita, per l'esercizio finanziario 1942-1943, in quintali quarantamila.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze: Di Revel

Il Ministro per l'Agricoltura e le foreste: Pareschi

(4717)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel « Bando del DUCE, Primo Maresciallo dell'Impero, Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti, 19 novembre 1942-XXI » — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 26 novembre 1942-XXI, n. 280 — riguardante la « Competenza per i reati preveduti nelle ordinanze dell'Alto Commissario di Lubiana », dopo l'art. 2, in luogo di: « dal Quartier generale *di Lubiana*, addì 19 novembre 1942-XX », deve leggersi: « dal Quartier generale *delle Forze armate*, addì 19 novembre 1942-XXI ».

(4711)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 568 del 5 dicembre 1942 relativo ai prezzi della seta greggia gialla, titolo 11-13

Con provvedimento P. 568 del 5 dicembre 1942-XXI il Ministero delle corporazioni ha determinato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 10 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 139 del 13 giugno 1942-XX) in L. 16 a chilo la maggiorazione che, per il titolo 11/13 denari, si può applicare sul prezzo del titolo base 20/22 denari della seta tratta greggia semplice proveniente da bozzoli gialli.

(4698)

Riassunto della circolare P. 572 del 9 dicembre 1942-XXI riguardante i prezzi delle pelli bovine ed equine

Il Ministero delle corporazioni, preso atto dell'accordo raggiunto fra la Federazione naz. fasc. commercianti pelli, cuoi ed affini e la Federazione naz. fasc. dei commercianti prodotti zootecnici, sotto gli auspici della Confederazione fascista dei commercianti, dispone che il prezzo da corrispondersi dai raccoglitori salatori ai macellai, per le pelli bovine ed equine, prezzo previsto dalle disposizioni della circolare P. 698 del 18 marzo 1940-XVIII, deve essere diminuito di L. 0,06 per kg. di pelle; fermi rimanendo il prezzo delle pelli stesse per la vendita dal raccoglitore al conciatore e il prezzo delle pelli conciate.

(4701) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

Avviso di rettifica riguardante i prezzi e tipi dei tessuti sistema laniero

Il Ministero delle corporazioni rende noto che al testo del riassunto del provvedimento P. 556, relativo ai tipi e prezzi dei tessuti sistema laniero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 25 novembre 1942-XXI, va apportata la seguente rettifica:

— al tipo 99, il prezzo di vendita al consumatore, deve intendersi « *L. 111,90* » in luogo di « *L. 119,90* ».

(4702)

Riassunto della circolare P. 566 del 3 dicembre 1942-XXI riguardante i prezzi dei sacchi-tipo

Il Ministero delle corporazioni, a seguito delle disposizioni impartite con le circolari P. 309 del 26 aprile c. a. e P. 491 del 16 settembre c. a., autorizza, in aggiunta ai sacchi-tipo previsti dalle stesse, la fabbricazione dei tipi appresso elencati, ai prezzi a fianco di ciascuno indicati, franco stabilimento del confezionatore:

Tipo 1-*bis* (1); destinazione: sacco per cemento; numero dei fogli 3; dimensioni centimetri: valvola cucito 50 x 96, valvola collato 50 x 90; prezzo di vendita dai produttori, lire per sacco 1,38;

Tipo 2-*bis* (1); destinazione: leganti idraulici speciali; numero dei fogli 4; dimensioni centimetri: valvola cucito 50 x 96, valvola collato 50 x 90; prezzo di vendita dai produttori, lire per sacco 1,82.

I corrispondenti prezzi massimi di addebito, da praticarsi dalle ditte che forniscono i sacchi insieme alla merce contenuta negli stessi, sono di *L. 1,60* per il tipo 1-*bis* e di *L. 2,15* per il tipo 2-*bis* (in tali prezzi sono compresi il contributo all'Ente naz. cellulosa carta e l'imposta sull'entrata).

Il Ministero delle corporazioni conferma altresì per i sacchi destinati agli usi indicati nella presente e nelle precedenti disposizioni, il divieto di produzione di sacchi di carta diversi da quelli previsti, a partire dalla data di pubblicazione dei rispettivi provvedimenti e si riserva di stabilire un termine anche per lo smaltimento delle giacenze.

Rimangono immutate le disposizioni contenute nelle circolari sopra richiamate.

(1) Sacco con bocca aperta, atto alla riutilizzazione (cucito o collato da una parte e aperto dall'altra).

(4703)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto Ministeriale 20 novembre 1942-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Arcella (Padova), per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4657)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Composizione delle Commissioni esaminatrici del concorso a 283 posti di tenente medico, a 19 posti di tenente chimico-farmacista e a 22 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 gennaio 1942-XX, n. 93, con la quale il Ministro per la guerra, per la durata della guerra, è autorizzato a limitare alla sola valutazione dei titoli i concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che dovrebbero effettuarsi per titoli ed esami;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1942-XX col quale è stato bandito un concorso a 283 posti di tenente medico, a 19 posti di tenente chimico-farmacista e a 22 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per il concorso, per soli titoli, a 283 posti di tenente medico e a 19 posti di tenente chimico-farmacista in servizio permanente effettivo, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1942-XX, è così composta:

Ten. generale medico in s. p. Ingravalle Alfredo, presidente;

Magg. generale medico in s. p. Forino Salvatore, membro;

Ten. colonnello medico in s. p. Giacobbe Corradino, membro;

Ten. colonnello medico in s. p. Guarnaccia Girolamo, membro;

Maggiore chimico farmacista in s. p. Palmerio Pietro, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il maggiore medico in s. p. Marigliano Giovanni.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice per il concorso, per soli titoli, a 22 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1942-XX, è così composta:

Colonnello veterinario in s. p. Servetto Giuseppe, presidente;

Colonnello veterinario in s. p. Maremonti Francesco Antonio, membro;

Ten. colonnello veterinario in s. p. Dell'Orbo Secondo, membro;

Ten. colonnello veterinario in s. p. Turina Piccardo, membro;

Maggiore veterinario in s. p. Balboni Alberto, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il maggiore veterinario in s. p. Rasori Pietro.

Roma, addì 12 novembre 1942-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo Capo del Governo*
Ministro per la guerra
Il Sottosegretario di Stato
SCUERO

(4722)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.